RIFORMA DELL'OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 14

Indennità di buonuscita

L'OPAFS corrisponde ai dipendenti stabili cessati dal servizio, a titolo di indennita' di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80 per cento del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti. La frazione di mese superiore a quindici giorni si arrotonda al mese intero per eccesso, quella di durata pari od inferiore si trascura.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1974, non più in vigore dal 27 maggio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 14 dicembre 1973, n. 829
Titolo	II — Le prestazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riforma-dell-opera-di-previdenza-a-favore-del-personale-dell-azienda/art-14-indennita-di-buonuscita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it